SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2007.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Napoli in relazione alla celebrazione dell'incontro internazionale per la pace.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Vista la delega del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Considerato che dal 21 al 23 ottobre 2007 si celebrerà a Napoli l'incontro internazionale per la pace intitolato: «Religioni e culture. Dialogo per un mondo senza violenza»;

Considerato che in ragione della delicatezza delle problematiche che verranno trattate l'avvenimento avrà un notevole interesse di livello nazionale ed internazionale;

Considerato che per il predetto incontro è prevista la presenza di un elevato numero di partecipanti, la partecipazione dei massimi esponenti nazionali ed internazionali delle comunità ecclesiali, nonché di rappresentanti di Stati esteri e di personalità della cultura;

Considerato, altresì, che il programma della manifestazione prevede momenti di preghiera da tenersi in otto diversi punti della città, tavole rotonde dedicate ed, a chiusura, una manifestazione di appello per la pace in piazza del Plebiscito;

Considerata la particolare complessità organizzativa della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto della cittadinanza;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni connesse all'evento, nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del Ministro dell'interno del 24 luglio 2007;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota del 2 agosto 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2007;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, la celebrazione dell'incontro internazionale per la pace è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
RUTELLI

07A08978

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia. (Ordinanza n. 3620).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del

7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007 e n. 3603 del 30 luglio 2007;

Considerato che risulta ancora particolarmente consistente il flusso dei clandestini che raggiunge le coste italiane determinando una situazione di elevata criticità a causa dei continui sbarchi;

Considerato che l'ingente afflusso di stranieri in Italia comporta un notevole incremento delle istanze di asilo e l'aggravio delle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, con la conseguente esigenza di adottare interventi immediati atti ad assicurare la piena funzionalità delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia del sistema di accoglienza ed assistenza ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Considerato che risultano esaurite le risorse impiegate nel progetto di utilizzo dei fondi 8 per mille dell'IRPEF 2005, finalizzato all'erogazione di un contributo straordinario a favore di coloro che hanno ottenuto lo *status* di rifugiato od il permesso umanitario e non sono ospitati nelle strutture di accoglienza del sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di consentire, nell'ottica di un rapido superamento della situazione di emergenza, lo snellimento e l'accelerazione delle procedure relative ai richiedenti asilo, il potenziamento del sistema di accoglienza ed assistenza ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari e l'urgente esaurimento delle pratiche in istruttoria per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno;

Vista la nota del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno del 5 settembre 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di ricezione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1-*sexies*, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Ministro dell'interno è autorizzato, in deroga al comma 2 del medesimo art. 1-*sexies* ad assegnare un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro agli enti locali interessati.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'interno provvede sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale del 16 agosto 2007, e, ai fini della rendicontazione delle spese, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale del 28 novembre 2005, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 27 giugno 2007.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità, appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assegnare contributi nel limite complessivo massimo di € 350.000,00 a favore di coloro che hanno ottenuto lo *status* di rifugiato od il permesso umanitario e non sono ospitati nelle strutture di accoglienza del sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, con le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Art. 3.

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle attività connesse all'esame delle istanze di asilo dei stranieri giunti irregolarmente in Italia, il Ministro dell'interno è autorizzato, con proprio decreto, ad istituire presso le Prefetture-Uffici territoriali di Governo ulteriori Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, fino ad un massimo di tre, in aggiunta a quelle previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303. Con il medesimo decreto il Ministro dell'interno definisce, altresì, l'ambito territoriale di competenza delle predette Commissioni.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, alle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia di disciplina e funzionamento delle Commissioni territoriali di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2005, n. 3425, ed all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2007, n. 3576.

3. La designazione del rappresentante dell'ente territoriale nelle Commissioni di cui al comma 1 è effettuata, in deroga all'art. 1-*quater* della citata legge n. 39/1990, dai sindaci dei comuni presso i quali hanno sede le Commissioni medesime, che ne danno comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 4.

1. In deroga al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 19 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nei limiti della vigenza dello stato di emergenza, al presidente, ai componenti, titolari e supplenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è riconosciuto un gettone di presenza pari a 100,00 euro lorde per ogni seduta regolarmente convocata.

Art. 5.

Il Ministero dell'interno può autorizzare, con proprio decreto, il personale in servizio presso gli Uffici immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo e delle Questure ricompresi negli ambiti provinciali in cui hanno sede le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, diretta-

mente coinvolto nell'attività istruttoria delle istanze di asilo od in quelle di supporto alle medesime Commissioni territoriali, nonché il personale in servizio negli Uffici immigrazione delle altre Questure, direttamente coinvolto nella trattazione ed esaurimento delle istanze di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, fino ad un massimo di 1050 unità, ad effettuare fino a 40 ore di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente.

I Prefetti titolari di sede provinciale, nei limiti del contingente di personale e del monte ore assegnati con il decreto ministeriale di cui al comma 1, provvedono all'assegnazione delle quote di ore di lavoro straordinario in funzione delle esigenze degli Uffici immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo e delle Questure.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, stimati in € 4.141.000,00, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, esercizio finanziario anno 2007, in deroga all'art. 22, comma 21, della legge 27 dicembre 2006, n. 298. A tal fine il Ministro dell'interno, con propri decreti, provvede ad effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione è estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08876

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Nikolova Durakova Katya Georgieva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto dirigenziale datato 14 febbraio 2006 con il quale, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, è stato riconosciuto il titolo professionale di ingegnere agronomo conseguito in Bulgaria dalla sig.ra Nikolova Durakova Katya Georgieva, nata il 3 novembre 1973 a P. Trambesh (Bulgaria), cittadina bulgara, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia nell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A, ed esercizio in Italia della omonima professione

Vista l'istanza di riesame presentata nel marzo 2007 dalla sig.ra Nikolova Durakova, con la quale chiedeva che, conseguentemente alla annessione della Bulgaria alla Comunità europea, le fosse applicata la normativa comunitaria sul riconoscimento professionale e che pertanto le fosse consentito di poter scegliere tra il tirocinio e la prova attitudinale, già determinata con il precedente decreto;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in atti datata 19 giugno 2007;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nikolova Durakova Katya Georgieva, nata il 3 novembre 1973 a P. Trambesh (Bulgaria), cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi. Le

modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale è la stessa stabilita nel decreto datato 14 febbraio 2006, ed è scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) estimo, 2) matematica finanziaria, 3) tecnologie alimentari.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

Prova attitudinale:

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi mdicato nella domanda;

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana;

c) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A.

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità del professionista *tutor*. Detto tirocinio si svolgerà presso un dottore agronomo e dottore forestale, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno 10 anni.

Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A08773

DECRETO 5 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ryabova Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ryabova Anna, nata il 20 febbraio 1977 a Voronezh (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di biologa conseguito presso la Università statale di Voronezh in data 19 giugno 1999, ai fini dell'accesso all'albo di biologi - sezione A, l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la sig.ra Ryabova documenta possesso di attività professionale, svolta in Russia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo e l'iscrizione all'albo nella sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata il 9 maggio 2006 dalla questura di Ragusa a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Ryabova Anna, nata il 20 febbraio 1977 a Voronezh (Russia), cittadina russa, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08774

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 settembre 2007.

Ricostituzione della commissione di sorveglianza sull'archivio presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge e il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

Viisto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione di sorveglianza sugli archivi costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Pesaro, che scadrà il 28 ottobre 2007 secondo quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 37/2001, art. 2, comma 3;

Vista la nota n. 7634 dell'11 settembre 2007, con la quale la Direzione provinciale del lavoro di Pesaro ha designato, quali membri per la ricostituzione della suddetta Commissione, i seguenti funzionari:

dott.ssa Antonietta Fini - Direttore amministrativo con funzioni di presidente, delegata dal direttore;

dott.ssa Vincenza Pantaleo - coll. amm.vo con funzioni di segretario;

Vista la nota n. 4391/1.27.2/Area 4ª del 23 agosto 2007, con la quale il Ministero dell'interno ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla Commissione in parola la dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis, Vice prefetto aggiunto;

Vista la nota n. 2275/13.10.10/1 del 28 luglio 2007, con la quale l'Archivio di Stato di Pesaro ha designato quale proprio rappresentante in seno alla succitata commissione la dott.ssa Graziella Berretta, Archivista di Stato - Direttore coordinatore;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Pesaro, per la durata di tre anni, a decorrere dal 29 ottobre 2007, la Commissione di sorveglianza sull'archivio prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è ricostituita come segue:

dott.ssa Antonietta Fini - Direttore amministrativo - con funzioni di presidente (delegata dal direttore);

dott.ssa Vincenza Pantaleo - Collaboratore amministrativo - con funzioni di segretario;

dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis - Vice prefetto aggiunto - Prefettura di Pesaro;

dott.ssa Graziella Berretta - archivista di Stato - Archivio di Stato di Pesaro.

Ancona, 13 settembre 2007

Il direttore regionale: RICCI

07A08709

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2007.

Iscrizione delle varietà di girasole «Maestro», «Barolo RO» e «Heliasol RO» al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 20 febbraio 2006 e 2 marzo 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di girasole indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione delle denominazioni avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà da «Murano» a «Maestro», da «KW 3388» a «Barolo RO» e da «KW 3304» a «Heliasol RO»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei

registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Tipo ibrido	Responsabile conservazione in purezza
9823	Maestro	HS	Panam France SARL - F -
10511	Barolo RO	HS	KWS Italia S.p.a. e KWS Saat AG (DE)
10509	Heliasol RO	HS	KWS Italia S.p.a. e KWS Saat AG (DE)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A08771

DECRETO 28 settembre 2007.

Iscrizione delle varietà di barbabietola da zucchero «Aumenta» e «Laudata» al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di barbabietola da zucchero indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione delle denominazioni avanzate dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà da «HI 0404» a «Aumenta» e da «HI 0476» a «Laudata»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
10447	Aumenta	D	Syngenta Crop Protection AG - CH -
10454	Laudata	D	Syngenta Crop Protection AG - CH -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A08772

DECRETO 9 ottobre 2007.

Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, che prevede l'obiettivo di realizzare un regime obbligatorio di designazione dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva;

Visto il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisla-

zione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», in particolare gli articoli 16 e 18;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», in particolare l'art. 3, comma 5-*bis,* e l'art. 18, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante le norme di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Tenuto conto dell'importanza dell'olio vergine ed extravergine di oliva per il settore agroalimentare italiano in virtù della sua diffusione e presenza nella cultura enogastronomica italiana e nella dieta mediterranea;

Considerata la necessità di scongiurare i ricorrenti fenomeni di contraffazione nonché le frodi nell'ambito delle attività di commercializzazione dell'olio di oliva vergine ed extravergine;

Considerato che gli oli di oliva vergini direttamente commercializzati possono presentare qualità e sapori notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica;

Ritenuto di dover emanare norme che consentano ai consumatori di effettuare scelte di acquisto consapevoli relativamente all'olio extra vergine di oliva;

Atteso che la rintracciabilità dell'olio di oliva vergine ed extravergine soddisfa anche le esigenze di sicurezza alimentare per la commercializzazione del prodotto;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007;

Decreta:

Art. 1.

Etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine

1. Al fine di assicurare la rintracciabilità dell'origine dell'olio di oliva vergine ed extravergine è obbligatoria l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio. La designazione dell'origine a livello regionale è riservata ai prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

Art. 2.

Indicazioni obbligatorie in etichetta

1. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive, fatta salva la disciplina della designazione d'origine per i prodotti DOP e IGP, deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui la coltivazione è stata effettuata. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.

2. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese diverso da quello in cui è situato il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: «Olio estratto in (indicazione dello Stato o Paese in cui è situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato o del Paese di coltivazione delle olive)».

3. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi precedenti, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono stati estratti gli oli.

Art. 3.

Controlli

1. I controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l'esercizio delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.

Art. 4.

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione. Gli oli etichettati prima di tale data, privi delle indicazioni di cui al precedente art. 2, possono essere venduti entro i successivi diciotto mesi.

Art. 6.

Mutuo riconoscimento

1. I prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati dell'Unione europea o in Turchia e legalmente fabbricati negli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano. Tuttavia - in attuazione dei principi di cui alla direttiva 2000/13 CE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - è vietato commercializzare nel territorio italiano prodotti che non riportino in etichetta le indicazioni di cui all'art. 2 se la mancanza di dette indicazioni è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A08824

DECRETO 10 ottobre 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio Vino Chianti, in Firenze, costituito per la tutela dei vini «Chianti» D.O.C.G. e dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» D.O.C. e «Vin Santo del Chianti» D.O.C., e la conferma degli incarichi a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2003, concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio Chianti, con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore n. 9, costituito per la tutela del vino DOCG «Chianti» e dei vini DOC «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti», e la conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2003, concernente l'annullamento del predetto decreto ministeriale 30 gennaio 2003 e la revoca al citato Consorzio del relativo incarico, ed in particolare il disposto dell'articolo unico, comma 2, secondo il quale non sussiste il pregiudizio all'esercizio del diritto del Consorzio Chianti a richiedere l'affidamento dell'incarico di cui al citato decreto ministeriale 30 gennaio 2003, qualora sia in possesso dei prescritti requisiti normativi;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, concernente il conferimento al Consorzio Chianti, con sede in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi del vino DOC «Vin Santo del Chianti»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2004, concernente il conferimento al Consorzio Chianti, con sede in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOC dei vini «Colli dell'Etruria Centrale»;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004, concernente il conferimento al Consorzio Chianti, con sede in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG dei vini «Chianti»;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2004 concernente l'approvazione del rinnovo dello statuto del Consorzio Chianti, con sede in Firenze e la conferma degli incarichi a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG dei vini «Chianti» e dei vini DOC «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti»;

Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2007, con la quale il citato Consorzio Chianti, ha trasmesso le modifiche allo statuto sociale, approvato dall'assemblea straordinaria in data 29 giugno 2007, al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso in data 27 settembre 2007 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato altresì che permangono, nei confronti del Consorzio Vino Chianti, i requisiti per confermare gli incarichi di cui ai citati decreti ministeriali 6 agosto 2003, 12 gennaio 2004 e 15 luglio 2004, con i limiti temporali previsti dai medesimi decreti;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, la modifica allo statuto del Consorzio Vino Chianti, costituito per la tutela dei vini «Chianti» D.O.C.G. e dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» D.O.C. e «Vin Santo del Chianti» D.O.C., con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore n. 9, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 26 settembre 2007.

Art. 2.

1. Sono confermati al Consorzio Vino Chianti gli incarichi a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi del vino DOC «Vin Santo del Chianti», dei vini DOC «Colli dell'Etruria Centrale» e dei vini «Chianti» D.O.C.G., conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 6 agosto 2003, 12 gennaio 2004 e 15 luglio 2004 richiamati nelle premesse, con i limiti temporali previsti negli stessi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08883

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano - Società cooperativa a. r.l.», in Fossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 20 agosto 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fossano (Cuneo), codice fiscale 00289330045 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Luigi Pampili, nato a Roma il 31 luglio 1961, con studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 77;

dott. Giovanni Morzenti, nato a Vilminore di Scalve (Bergamo) il 25 novembre 1950, con studio in Fossano (Cuneo), via San Michele n. 48;

dott.ssa Bianca Steinleitner, nata a Torino il 22 luglio 1957, con studio in Torino, via Cialdini n. 16, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08826

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 settembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Malgorzata Skoczen, di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Magister Pedagogiki» conseguito il 24 maggio 1988 presso l'Università di Varsavia; «Diploma del compimento degli studi di qualifica: terapia dei bambini aventi le specifiche difficoltà nello studio», conseguito il 19 novembre 1990 presso l'Istituto dell'Istruzione degli insegnanti di Varsavia; posseduto da Malgorzata Skoczen, nata a Wyszkow, il 24 febbraio 1965, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione primaria, con specializzazione sostegno.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08720

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 settembre 2007.

Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione presentati, ai sensi dell'articolo 12 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1º marzo 2004, recante: «Invito alla presentazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di progetti di ricerca e formazione per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies»;

Visto il decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2005, con il quale è stato ammesso agli interventi, tra gli altri, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella relativa scheda di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del provvedimento stesso, il progetto n. 4419/ICT - Tema 2, dal titolo «Realizzazione di una piattaforma software per l'implementazione di sistemi logistici intelligenti (basata sull'integrazione di sistemi di supply chain management con sistemi e-market place) al servizio delle PMI», presentato da AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.a., Agenzia Campana di promozione della logistica e del trasporto merci S.c.p.a., Demax depositi e trasporti S.r.l., Esse Libri S.p.a., Fin Posillipo S.p.a., Flora Pompei S.c. a r.l., La compagnia dei sapori S.r.l., MCM Manifatture Cotoniere S.p.a, Network Consulting Group S.r.l., Studio Esposito De Falco S.a.s., Università degli studi del Molise - Dip. di scienze economiche gestionali e sociali, Università degli studi

del Sannio - Dip. di studi giuridici, politici e sociali persona mercato e istruzioni - PE.ME.IS., Università degli studi di Lecce - Dip. ing. innovazione;

Vista la nota del 3 agosto 2006, prot. MUR n. 11142 del 4 settembre 2006, con la quale sono pervenute le rinunce dei proponenti Network Consulting Group S.r.l., MCM Manifatture Cotoniere S.p.a., Studio Esposito De Falco S.a.s., La compagnia dei sapori S.r.l. alla titolarità del progetto e all'esecuzione delle attività progettuali, nonché le note con le quali i proponenti AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.a., Fin Posillipo S.p.a. e Agenzia Campana di promozione della logistica e del trasporto merci S.c.p.a. hanno dichiarato la propria disponibilità a svolgere le attività progettuali facenti capo alle suddette società;

Vista la nuova proposta di capitolato tecnico di ricerca e formazione, formulata dai soggetti esecutori, a seguito delle rinunce sopra dette, contenente la rimodulazione delle attività, la riallocazione delle risorse, la variazione della durata del progetto di ricerca da 24 mesi a 36 mesi, fermo restando la data di inizio a 1° luglio 2005, la variazione della data di inizio del progetto di formazione dal 1° giugno 2006 al 1° marzo 2007, fermo restando la durata di 14 mesi, l'assunzione da parte del contraente EsseLibri S.p.a. delle attività di formazione inizialmente in carico alla rinunciataria Network Consulting Group S.r.l.;

Acquisiti gli esiti positivi dei supplementi istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'amministrazione ha trasmesso al comitato nella seduta del 21 marzo 2007 ai fini della valutazione delle variazioni proposte;

Vista, altresì, la nota integrativa al supplemento istruttorio, datata 1° giugno 2007, prot. MUR n. 6648 del 7 giugno 2007 — trasmessa al comitato nella seduta dell'11 luglio 2007 — con cui l'istituto convenzionato, con particolare riferimento a AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.a., ha comunicato che con assemblea straordinaria dei soci in data 20 ottobre 2006 — atto a rogito notaio Francesco Stellacci repertorio n. 34859 e di raccolta n. 10-091 — è stato deliberato il cambiamento della denominazione sociale del predetto soggetto in Exprivia Solutions S.p.a. ed il trasferimento della sede legale da Roma a Molfetta (Bari) e che, alla luce dell'aggiornamento istruttorio e tenuto conto degli accadimenti societari che hanno interessato la proponente nell'arco del 2005-2006, la condizione posta, a suo tempo, per la stipula contrattuale che prevedeva il versamento di mezzi propri in una o più forme consentite dalla normativa e/o l'acquisizione della delibera di indebitamento a medio lungo termine per un importo non inferiore a € 1.200.00,00, rimane confermata per Exprivia Solutions S.p.a. (già AISoftware Technologies & Solutions S.p.a.) per un importo non inferiore a € 650.000,00;

Tenuto conto dei pareri positivi espressi dal comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nelle sedute del 21 marzo 2007 e dell'11 luglio 2007;

Preso atto che, con nota del 16 luglio 2007 prot. MUR n. 7887 del 23 luglio 2007, l'istituto convenzionato ha comunicato che il coproponente Demax depositi e trasporti S.r.l. in data 27 ottobre 2006 ha modificato la propria forma giuridica da società a responsabilità limitata a società per azioni, mantenendo invariata la sede legale e l'organo amministrativo;

Fermo restando il costo ammesso e il finanziamento deliberato per ricerca e formazione di cui al citato decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005, il progetto 4419/ICT-Tema 2, è ammesso al finanziamento con la titolarità attribuita a Exprivia Solutions S.p.a. (già AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.a.), Agenzia Campana di promozione della logistica e del trasporto merci S.c.p.a., Demax Depositi e Trasporti S.p.a.(già Demax depositi e trasporti S.r.l.), Esse Libri S.p.a., Fin Posillipo S.p.a., Flora Pompei S.c. a r.l., Università degli studi del Molise - Dip. di scienze economiche gestionali e sociali, Università degli studi del Sannio - Dip. di studi giuridici, politici e sociali persona mercato e istruzioni - PE.ME.IS., Università del Salento - Dip. ing. innovazione (già Università degli studi di Lecce - Dip. ing. innovazione) nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, che annulla e sostituisce la scheda di cui all'allegato 2 del citato decreto direttoriale n. 3244/Ric., relativa al progetto n. 4419/ICT.

Art. 2.

1. Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4419/ICT del 23/04/2004

• Tema 2 - Sistemi logistici intelligenti per PMI

• Progetto di Ricerca

Titolo: Realizzazione di una piattaforma software per l'implementazione di sistemi logistici intelligenti (basata sull'integrazione di sistemi di supply chain management con sistemi e-market place) al servizio delle PMI

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/07/2005

Durata Mesi: 36

• Progetto di Formazione

Titolo: Tecnico per la gestione di sistemi logistici intelligenti delle PMI

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/03/2007

Durata Mesi: 14

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

EXPRIVIA SOLUTIONS S.p.A.
Molfetta (BA)

Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci – Società Consortile per Azioni
Napoli (NA)

DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A.
Guidonia Montecelio (RM)

ESSE LIBRI S.P.A.
Napoli (NA)

FIN POSILLIPO S.P.A.
Napoli (NA)

Flora Pompei S.C.a R.L.
Pompei (NA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE- DIP.DI SCIENZE ECONOMICHE GESTIONALI E SOCIALI
Campobasso (CB)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO DIP. DI STUDI GIURIDICI,POLITICI E SOCIALI PERSONA MERCATO E ISTRUZIONI - PE.ME.IS.
Benevento (BN)

UNIVERSITÀ DEL SALENTO - DIP. ING. INNOVAZIONE
Lecce (LE)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.095.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.560.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.040.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	495.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.560.000,00	€ 1.040.000,00	€ 2.600.000,00	€ 495.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.560.000,00	€ 1.040.000,00	€ 2.600.000,00	€ 495.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	Credito Agevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.287.700,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	792.700,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	495.000,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	1.522.650,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.522.650,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla preventiva presentazione da parte della EXPRIVIA SOLUTIONS S.p.A. della documentazione utile a comprovare il versamento di mezzi propri in una o più forme consentite dalla normativa e/o l'acquisizione della delibera di indebitamento sul mercato a medio lungo termine, per un importo non inferiore a € 650.000,00.

07A08752

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Piano previsionale degli impegni assicurativi della Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.a.) per il 2008. (Deliberazione n. 61/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, prevedendo, fra l'altro, l'approvazione da parte del CIPE delle delibere adottate dalla detta Commissione;

Vista la delibera di questo Comitato 5 agosto 1998, n. 79, recante l'istituzione e il regolamento delle Commissioni previste dalla precedente delibera 9 luglio 1998, n. 63;

Vista la nota prot. 90426 del 2 luglio 2007 con la quale il Ministero del commercio internazionale ha fra l'altro trasmesso al CIPE, per il seguito di competenza, copia conforme della delibera adottata dalla V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, in data 28 giugno 2007, concernente il Piano previsionale degli impegni assicurativi della Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.a.) per il 2008;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale;

Delibera:

È approvata l'allegata delibera concernente il «Piano previsionale degli impegni assicurativi della Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.a.) per il 2008», adottata in data 28 giugno 2007 dalla V Commissione permanente del CIPE, che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 216

ALLEGATO

PIANO PREVISIONALE DEGLI IMPEGNI ASSICURATIVI DELLA SOCIETÀ PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO (SACE S.P.A.) PER IL 2008.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23, 27 e 33 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2004, ha trasformato l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero in società per azioni, con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 269 summenzionato, gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attività assicurativa sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, distintamente per le garanzie di durata inferiore (plafond rotativo) e superiore a ventiquattro mesi (plafond annuale);

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, può essere riservata all'attività indicata nello stesso art. 11-*quinquies,* comma 2, ed in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi, assistiti dalla garanzia dello Stato, assumibili dalla SACE;

Visto il decreto 2 agosto 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro del commercio internazionale a presiedere la V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera adottata in data odierna con cui la V Commissione permanente del CIPE ha modificato alcune disposizioni del proprio regolamento interno di funzionamento, approvato con delibera 21 aprile 1999, n. 51, alla luce riordino delle attribuzioni dei Ministeri, disposte con il decreto-legge n. 181/2006 summenzionato;

Preso atto del piano previsionale degli impegni assumibili nell'anno 2008, elaborato dalla SACE S.p.a., sulla base dei flussi finanziari previsti in entrata e in uscita, nonché delle esigenze di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, delle correnti di esportazione, della rischiosità dei mercati e della relativa incidenza sul bilancia dello Stato;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del commercio internazionale,

Delibera

di indicare — anche ai fini della definizione, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2008, dei limiti globali degli impegni, assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 269/2003, assumibili nel 2008 stesso — in 5.000 milioni di euro il plafond rotativo concernente la garanzia di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro il plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi; ritenendo detti limiti congrui in base al piano previsionale elaborato dalla SACE, citato nelle premesse.

È altresì indicata, per l'anno finanziario 2008, nel 30 per cento di ciascuno dei predetti limiti, la quota massima delle garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'art. 11-*quinquies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Roma, 28 giugno 2007

Il Ministro: BONINO

Il segretario: DI STASI

07A08806

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a. (Deliberazione n. 62/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, prevedendo, fra l'altro, l'approvazione da parte del CIPE delle delibere adottate dalla detta Commissione;

Vista la delibera di questo Comitato 5 agosto 1998, n. 79, recante l'istituzione e il regolamento delle Commissioni previste dalla precedente delibera 9 luglio 1998, n. 63;

Vista la nota prot. 90426 del 2 luglio 2007 con la quale il Ministero del commercio internazionale ha fra l'altro trasmesso al CIPE, per il seguito di competenza, copia conforme della delibera adottata dalla V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, in data 28 giugno 2007, concernente le operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a.;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale;

Delibera:

È approvata l'allegata delibera concernente le «Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a.», adottata in data 28 giugno 2007 dalla V Commissione permanente del CIPE, che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 217

ALLEGATO

OPERAZIONI E RISCHI ASSICURABILI DA SACE S.P.A.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23, 27 e 33 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, i quali disciplinano l'attività di SACE S.p.a., e il comma 3, il quale dispone che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte della Società stessa sono definite con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del commercio internazionale;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla trasformazione, a decorrere dal 1º gennaio 2004, dell'«Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE», in Società per azioni con la denominazione di «SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero»;

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, ai commi 2 e seguenti, reca norme di interpretazione del citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Visto l'art. 1, commi da 1334 a 1338, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto 2 agosto 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro del commercio internazionale a presiedere la V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79, con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera n. 63/1998 citata;

Vista la delibera adottata in data odierna con cui la V Commissione permanente del CIPE ha modificato alcune disposizioni del proprio regolamento interno di funzionamento, approvato con delibera 21 aprile 1999, n. 51, alla luce riordino delle attribuzioni dei Ministeri, disposte con il decreto-legge n. 181/2006 summenzionato;

Vista la delibera 9 giugno 1999, n. 93, e successive modifiche e integrazioni, concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE;

Vista la Comunicazione 97/C 281/03, e successive modifiche e integrazioni, della Commissione agli Stati membri dell'Unione europea, a norma dell'art. 93, comma 1, del Trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Considerata l'utilità di rivedere integralmente la delibera del 9 giugno 1999, n. 93 sopra citata, al fine di corrispondere al nuovo status di società per azioni di SACE e consentire alla medesima di svolgere la sua missione di sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane con la flessibilità, i prodotti e gli strumenti che l'evoluzione dei mercati e delle forme organizzative delle fasi di produzione e vendita da parte delle aziende richiedono;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del commercio internazionale;

Delibera:

1. SACE S.p.a., nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale:

a) assicura, riassicura, coassicura e garantisce i rischi cui sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società, anche estere, a questi collegate o da questi controllate, nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione;

b) assicura, riassicura, coassicura e garantisce i rischi relativi ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali, anche in assenza di operatori nazionali o di società, anche estere, a questi collegate o da questi controllate.

2. Le garanzie e le coperture assicurative:

a) riguardano i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché ogni altro rischio ad essi connesso, complementare o strumentale.

b) possono essere concesse in ogni modalità e forma propria dei mercati in cui SACE S.p.a., direttamente o indirettamente, opera;

c) riguardano finanziamenti comunque denominati ed effettuati;

d) possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere, nonché ad operatori finanziari italiani o esteri, quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività;

3. SACE S.p.a. definisce, in base alle regole di governo previste dal proprio statuto, le politiche relative a quanto previsto dai punti 1 e 2 della presente delibera.

4. La delibera 9 giugno 1999, n. 93 citata nelle premesse è abrogata.

Roma, 28 giugno 2007

Il Ministro: BONINO

Il segretario: DI STASI

07A08807

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Savona il 21 settembre 2007 dalle ore 12 alle ore 13,30.

Motivazioni.

L'Ufficio di Savona ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli del Front Office a causa della grande adesione del personale all'assemblea indetta dalle R.S.U. dell'Ufficio: Nota n. 65953 del 25 settembre 2007 - chiusura al pubblico il 21 settembre 2007 dalle ore 12 alle ore 13,30.

Il Garante del contribuente, con nota n. 5490 del 28 settembre 2007, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera A) del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 292 del Comitato di Gestione del 20 gennaio 2006 - prot. n. 11618.

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003.

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali:

contratto collettivo nazionale area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

d) Accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Genova, 1° ottobre 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A08825

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Giarre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Giarre dal 7 agosto 2007 al 18 settembre 2007.

Motivazioni.

Con provvedimento del 29 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2007, lo scrivente, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio di Giarre con note del 7 e 8 agosto 2007, ha accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio medesimo a far data dal 7 agosto 2007. Con successiva nota del 19 settembre 2007 l'Ufficio in questione, nel rendere noto la cessazione delle anomalie precedentemente segnalate, ha comunicato la ripresa del regolare funzionamento in pari data della predetta nota.

L'Ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 - comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 2 ottobre 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A08827

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 ottobre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4199
Yen	166,96
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,473
Corona danese	7,4510
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69700
Fiorino ungherese	249,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7041
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7370
Nuovo leu romeno	3,3305
Corona svedese	9,1093
Corona slovacca	33,560
Franco svizzero	1,6733
Corona islandese	85,13
Corona norvegese	7,6815
Kuna croata	7,3240
Rublo russo	35,3640
Nuova lira turca	1,6851
Dollaro australiano	1,5721
Dollaro canadese	1,3874
Yuan cinese	10,6573
Dollaro di Hong Kong	11,0099
Rupia indonesiana	12864,29
Won sudcoreano	1302,62
Ringgit malese	4,7773
Dollaro neozelandese	1,8445
Peso filippino	62,490
Dollaro di Singapore	2,0764
Baht tailandese	44,696
Rand sudafricano	9,7164

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08926

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Carne di Bufalo Campana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Carne di Bufalo Campana», ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Comitato per la registrazione della IGP «Carne di Bufalo Campana» con sede in Napoli, piazza Garibaldi n. 26, acquisito inoltre il parere delle regioni Campania, Lazio, Puglia e Molise, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CARNE DI BUFALO CAMPANA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Carne di Bufalo Campana» è riservata alle carni fresche provenienti dalle carcasse di bufali nati, allevati, macellati, sezionati e confezionati secondo le prescrizioni del presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Carne di Bufalo Campana» è riservata alle mezzene, ai quarti ed ai seguenti tagli, sia integrali che parziali, di carne fresca ottenuti dal sezionamento successivo alla macellazione di bufali maschi e femmine, appartenenti alla razza «bufalo mediterraneo italiano» (Bubalus bubalis; numero cromosomi = 50):

1) lombata (chiamata anche biffo, scorsa a filetto, scorzetta);

2) filetto;

3) scamone (chiamato anche colarda, pezza);

4) girello (chiamato anche lacerto);

5) fesa esterna (chiamata anche dietro coscia, controgirello);

6) noce (chiamata anche pezza a cannello, tracoscia);

7) fesa interna (chiamata anche natica, sfasciatura, scannello);

8) pesce (chiamato anche campanello, piccione, gamboncello);

9) geretto posteriore (chiamato anche gamboncello, muscolo posteriore, pulcio);

10) pancia (chiamata anche pancettone, spuntatura di lombo);

11) fesone di spalla (chiamata anche spalla, polpa di spalla);

12) copertina o palotta di spalla (chiamata anche spalla, polpa di spalla, pulcio, triglia);

13) girello di spalla (chiamato anche lacertiello, sbordone, lacertino di spalla);

14) taglio reale (chiamato anche corazza, spuntature, appiccatura);

15) sottospalla (chiamato anche locena, fracosta, rosciale);

16) geretto anteriore (chiamato anche gambocello, muscolo anteriore);

17) braciola (chiamata anche costale, coverta, costa, costate rigate, entrecote);

18) petto (chiamato anche punta di petto, petto grosso, polpa di petto);

19) collo (chiamato anche locena, collo, rosciale).

Le parti carnose esposte della carcassa non devono presentare colorazioni anomale tendenti al blu scuro. Il colore del grasso visibile non deve tendere al giallo cinerino né deve avere venature tendenti al giallo carico.

Il prodotto ammesso a tutela, ai sensi del presente disciplinare, si riferisce ad un animale di età compresa tra i 12 ed i 20 mesi.

All'atto della immissione al consumo l'Indicazione geografica protetta «Carne di Bufalo Campana» presenta i seguenti parametri qualitativi relativi al muscolo *longissimus dorsi* (12^a-15^a vertebra)

Parametri	Carne fresca
Contenuto in lipidi (estratto etereo)	< 3%
Contenuto in proteine	> 20%
Colesterolo	< 65 mg/100g
Contenuto in ferro	> 1,5 mg/100g

Art. 3.

Area geografica di produzione

La zona di produzione della «Carne di Bufalo Campana» IGP comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Campania:

provincia di Benevento: comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi;

provincia di Caserta: intero territorio;

provincia di Napoli: comuni di Acerra, Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Qualiano;

provincia di Salerno: intero territorio.

Regione Lazio:

provincia di Frosinone: comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca;

provincia di Latina: comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia, S. Cosma e Damiano;

provincia di Roma: comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo.

Regione Puglia:

provincia di Foggia: l'intero territorio dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale e parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:

Cerignola: la zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia;

Foggia: la zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord e a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia;

Lucera: la zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;

Torremaggiore: la zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord con il comune di Apricena;

Apricena: la zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada Pedergarganica ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest il comune di Lesina e a nord il comune di Poggio Imperiale;

Sannicandro Garganico: la zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;

Cagnano Varano: la zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;

San Giovanni Rotondo: la zona interessata confina a sud con la strada statale n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale n. 58;

San Marco in Lamis: la zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis.

Regione Molise:

provincia di Isernia: comune di Venafro.

Art. 4.

Prova d'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del numero dei bufali nati, allevati, macellati, sezionati, porzionati e confezionati è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

A - FASE DI ALLEVAMENTO.

Gli annutoli, nati da bufale iscritte a libro genealogico, dopo lo scolostramento, vengono svezzati con latte ricostituito o allattati da bufale o da vacche nutrici. Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti, per almeno il 50%, da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee della zona indicata all'art. 3; in aggiunta, è permesso l'uso di mangimi concentrati semplici o composti e l'addizione con integratori minerali e vitaminici consentiti. Sono vietati gli alimenti indicati di seguito:

1) Foraggi e sottoprodotti freschi e conservati:

foraggi in fermentazione, anche se appassiti;

colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico, coriandolo;

tutti i sottoprodotti liquidi della macellazione.

2) Mangimi semplici:

tutti gli alimenti di origine animale (pesce, carne, sangue, penne, sotto prodotti vari della macellazione);

semi di: fieno greco, colza, ravizzone;

farine di estrazione, pannelli ed expeller di: arachide, colza, ravizzone, babassu, malva, neuk, cocco, tabacco, sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;

borlande di ogni tipo e provenienza;

antibiotici, terreni di fermentazione e qualsiasi principio attivo non ammesso dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

3) Altri alimenti:

alimenti ottenuti con colture geneticamente modificate (secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;

foraggi e mangimi riscaldati, rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati, oppure contaminati da sostanze tossiche, radioattive o comunque nocive (insetticidi, anticrittogamici, micotossine, metalli pesanti);

foraggi provenienti da:

terreni irrigati con acque di scarico di allevamenti, di industrie, di insediamenti urbani;

discariche;

acquitrini;

terreni sommersi;

rive di fossi;

terreni adiacenti alle grandi arterie stradali.

È assolutamente vietato l'impiego di anabolizzanti e sostanze xenobiotiche.

Negli ultimi quattro mesi, prima della macellazione gli annutoli devono essere allevati in ambiente confinato coperto su grigliato o su lettiera, purché quest'ultima venga rimossa con cadenza non superiore a sette giorni.

L'animale deve avere un accrescimento ponderale medio giornaliero, misurato dividendo il peso finale per l'età espressa in giorni, compreso tra 700 e 950 g ed un peso vivo alla macellazione compreso tra 380 e 550 kg.

Nei quattro mesi che precedono la macellazione è vietato alimentare il bestiame con gli alimenti indicati di seguito:

1) foraggi e sottoprodotti freschi e trasformati:

ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco o conservati;

semi di pomodoro;

sali di ammonio, concentrato proteico di bietole (CPB);

frutta fresca e tutti i sottoprodotti della relativa lavorazione.

2) Mangimi semplici:

alimenti disidratati ottenuti da ortaggi e sottoprodotti della lavorazione nonché frutta secca o essiccata di qualsiasi tipo;

frutta conservata;

trebbie fresche di birra, distiller, borlande, vinacce, graspe ed altri sottoprodotti umidi provenienti dalla produzione della birra, dall'industria enologica e saccarifera e dalle distillerie.

Al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di stress nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta prima della macellazione evitando, nel rispetto della normativa in vigore, l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico dagli automezzi e la promiscuità, sia nel viaggio che nella sosta di animali provenienti da allevamenti diversi.

B - FASE DI MACELLAZIONE.

La macellazione deve avvenire in mattatoi autorizzati all'interno della zona di produzione e, nel rispetto delle normative vigenti; la refrigerazione delle carcasse deve essere effettuata in modo tale da evitare il fenomeno della contrattura da freddo.

Le carni ottenute ai sensi del presente disciplinare sono immesse al consumo previa frollatura minima di quattro giorni.

Al termine della fase di macellazione e successivamente alla suddivisione in mezzene o quarti viene apposto un timbro indelebile riportante il logo della denominazione all'esterno dei quattro quarti.

La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo.

La nascita, l'allevamento, il finissaggio, la macellazione e la suddivisione in mezzene o quarti devono avvenire nell'areale di produzione indicato all'art. 3 del presente disciplinare.

Le successive fasi di sezionamento e confezionamento possono avvenire esclusivamente sotto il controllo diretto della struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il controllo sulla IGP «Carne di Bufalo Campana». Ciò al fine di garantire l'origine del prodotto e di controllare e verificare che le modalità di presentazione dello stesso siano conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Legami con il territorio

La Carne di Bufalo Campana IGP proviene dallo stesso territorio e dalla stessa popolazione bufalina da cui proviene la «Mozzarella di Bufala campana» (DOP).

La denominazione Carne di Bufalo Campana deriva dall'uso consolidato nel tempo della dicitura Bufala Campana già utilizzata nel circuito della «Mozzarella di Bufala campana» (DOP). In particolare il successo di questa denominazione ha contribuito all'affermazione e alla diffusione nell'areale specificato all'art. 3 della razza «bufalo mediterraneo italiano» favorendo in tal modo lo sviluppo del distretto zootecnico in argomento.

La Carne di Bufalo Campana IGP si caratterizza per la bassa infiltrazione del grasso nella parte intramuscolare, il che consente di eliminare agevolmente il grasso presente nelle parti esterne dei tagli anatomici. Altra caratteristica del prodotto è il basso contenuto dei lipidi e di colesterolo. La «Carne di Bufalo Campana» IGP si presenta inoltre particolarmente succosa e con tipico odore lievemente muschiato che si presta ad elaborati gastronomici tipici. Tali caratteristiche della Carne di Bufalo Campana IGP sono strettamente riconducibili alla razza «bufalo mediterraneo italiano» che si è adattata all'ambiente prevalentemente umido e vallivo delle aree del territorio delimitato all'art. 3 e alla dieta alimentare di cui all'art. 5.

Il macroclima tipico dell'area mediterranea, non soggetto a forti escursioni termiche, è il fattore che più di ogni altro contribuisce a conferire alla Carne di Bufalo Campana IGP le caratteristiche organolettiche, gustative e di sapidità sopra accennate, che la rendono unica e riconoscibile.

L'introduzione dell'allevamento del bufalo nell'area di cui all'art. 3 è avvenuto, grazie agli arabi, nell'VIII secolo (Cimmino). Nel passato la macchia mediterranea, lontana dalle paludi, forniva riparo e alimenti alla mandria in asciutta e alla rimonta. Nelle zone acquitrinose del basso Lazio e della Campania, della Puglia e del Molise il bufalo era un prezioso mezzo di lavoro, ed era impiegato non solo per lavoro ma anche perché forniva latte e carne. Tale popolazione bufalina non ha subito intromissione di altri genotipi, ha assunto il nome di «Bufala mediterranea italiana» ed oggi è presente nell'area delimitata per il 97% della popolazione bufalina italiana (2006).

Riferendoci alla carne, è del 1601 la notizia che nell'Assise della città di Capua si fissa il prezzo per rotolo, in grana 4 per quella di bufala e in grana 4½ per quella di annutolo, bufalo di due anni (Archivio Comunale della città di Capua - vol. 159 - Libro delle Assise).

Esistono ancora oggi testimonianze verbali di anziani allevatori, che narrano della consuetudine di macellare gli animali per ottenerne carne fresca da impiegare per la realizzazione di un piatto tipico del casertano «annutolo al forno con patate» dove la carne viene cotta in forni a legna.

Art. 7.

Controlli

I controlli sono effettuati da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

La «Carne di Bufalo Campana» IGP è immessa al consumo fresca, i tagli sia integrali che parziali, di cui all'art. 2, devono essere immessi al consumo, in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera modificata con film di protezione in polietilene o polipropilene.

Sulle confezioni deve essere riportata l'etichetta contenente oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, il logo della denominazione ed il simbolo grafico comunitario, le seguenti informazioni:

data e località di nascita dell'animale;

data di macellazione;

azienda che ha provveduto all'ingrasso;

sesso dell'animale;

durata della frollatura.

Potranno comparire informazioni sulle modalità di alimentazione e di allevamento, con i vincoli e le modalità stabilite in attuazione della vigente normativa comunitaria sull'etichettatura facoltativa delle carni.

Il logo della denominazione è costituito da tre cerchi concentrici, di cui uno a superficie continua, e gli altri due aperti nella parte superiore ed in quella inferiore, che racchiudono una figura stilizzata di bufalo. Nella parte superiore del logo è riportato l'acronimo IGP, nella parte inferiore la scritta «Carne di Bufalo Campana».

I colori del logo sono:

Nero Proc. Black C;

Rosso Pant. 032;

Verde Pant. 354.

Carattere usato: Belwe Medium.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate con caratteri di altezza e di larghezza inferiori a quelli utilizzati per indicare la Indicazione geografica protetta «Carne di bufalo Campana».

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata la «Carne di Bufalo Campana» IGP anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla suddetta denominazione protetta, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a Indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca almeno il 60% della categoria merceologica di appartenenza utilizzata nel processo di trasformazione;

gli utilizzatori della IGP «Carne di Bufalo Campana», siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della IGP riuniti in un Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

07A08842

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Abies S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 agosto 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 21 giugno 2007 e la relativa documentazione presentata, l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Abies S.r.l. con sede legale in via Ovidio n. 20 - 00184 Roma.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A08789

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Olocert Srl, in Rimini.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 agosto 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 17 aprile 2007 e la relativa documentazione presentata, l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Olocert Srl con sede legale in via Cattaneo n. 20 - 47900 Rimini.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A08790

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI - GARIGLIANO E VOLTURNO

Adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Si rende noto che, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Voltumo, con delibera n. 6 del 19 giugno 2007, ha adottato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dall'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Voltumo.

Il regolamento, adottato in conformità allo schema tipo di regolamento predisposto per tutte le autorità di bacino di rilievo nazionale, riporta l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dall'Autorità di bacino, le modalità di raccolta e di elaborazione e le operazioni eseguibili, in relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico previste dalla legge per ogni tipo di trattamento.

Il regolamento è consultabile sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.autoritadibacino.it

07A08754

Avviso relativo all'adozione della «Modifica al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane, relativamente ai comuni di Atina, Piedimonte San Germano, Celano, Pozzilli, Pastorano, Castelliri e presa d'atto alla modifica di perimetrazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Zungoli».

Si rende noto che in data 19 giugno 2007, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno ha adottato, con delibera n. 1, la «Modifica al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane, relativamente ai comuni di Atina (Frosinone), Piedimonte San Germano (Frosinone), Celano (Aquila), Pozzilli (Isernia), Pastorano (Caserta), Castelliri (Frosinone) e presa d'atto alla modifica di perimetrazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Zungoli (Avellino)».

Copia degli elaborati sono consultabili presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del territorio), presso le regioni interessate (settori delegati ex legge n. 183/1989) nonché presso l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei bollettini ufficiali delle regioni Abruzzo, Campania e Lazio.

07A08755

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento AIC/N/T n. 1899 del 13 settembre 2007 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Dilomont".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2007).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2007, alla pag. 32, prima colonna, dove è scritto: «Confezione: A.I.C. n. 036786010 - "*33%* schiuma cutanea" contenitore sotto pressione 50 g.», leggasi: «Confezione: A.I.C. n. 036786010 - "*3%* schiuma cutanea" contenitore sotto pressione 50 g.».

07A08881

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-243) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00